

COMUNITA' MONTANA DELLE ALPI DEL MARE

REGOLAMENTO per la

RACCOLTA FUNGHI EPIGEI (ex L.R. 24/2007)

Art. 1 - Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei.

Sul territorio della Comunità Montana, la raccolta dei funghi è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di 3 (tre) chilogrammi complessivi.

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa autorizzazione avente validità sull'intero territorio regionale.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/2007, la ricevuta del versamento delle somme stabilite dalla Giunta Regionale, costituisce autorizzazione alla raccolta.

L'autorizzazione è strettamente personale.

Modalità di riscossione: l'importo potrà essere versato sul conto corrente postale della Comunità Montana oppure tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Comunità Montana

La ricevuta del versamento dovrà riportare le generalità, il luogo di nascita e residenza del raccogliitore e, come causale del versamento, l'indicazione "autorizzazione raccolta funghi, anno/i

Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari al massimo di tre annualità.

La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d'identità, deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

L'autorizzazione non consente comunque la raccolta dei funghi nei luoghi, modalità e tempi in cui essa è vietata ai sensi del successivo art. 2.

La raccolta ai non residenti nel territorio di questa Comunità Montana è consentita nei soli giorni dispari.

Nessun vincolo temporale è posto ai residenti in questa Comunità Montana per raccolta effettuata nel territorio della stessa Comunità Montana.

Art. 2 - Divieti

Si rammenta che - ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24/2007 è vietata:

- la raccolta di esemplari di *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso;
- la raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti;
- i funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore: E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica;
- è vietato usare, nella raccolta dei funghi epigei spontanei, rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale;
- sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
- la raccolta dei funghi epigei è inoltre vietata:
 - nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, fatto salvo il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado¹;

¹ Ai sensi del Codice Civile (artt. dal 74 al 78) sono considerati parenti di primo grado genitori e figli ed affini di primo grado suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora.

- nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, fatto salvo il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado;
- nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all'area protetta interessata e previo il possesso dell'autorizzazione regionale, di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- nelle aree specificatamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico o scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli EE.LL.;
- dal tramonto alla levata del sole;
- nei terreni sui quali sia vietato l'accesso, ai sensi dell'art. 841 del Codice civile (fondi chiusi);
- nei terreni di cui al successivo art. 3 del presente Regolamento.

Art. 3 - Deroghe per i proprietari dei fondi

Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado possono esercitare la raccolta di funghi epigei spontanei limitatamente ai propri fondi, anche sprovvisti della predetta autorizzazione ed in quantitativi superiori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa.

Al di fuori del proprio fondo, i soggetti sopra menzionati sono tenuti a rispettare tutte le norme previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 4 - Disposizioni per i proprietari dei fondi

Il proprietario, affittuario, coltivatore del fondo, nonché gli aventi titolo su di esso, qualora intendano riservare la raccolta dei funghi epigei e dei prodotti del sottobosco nel proprio appezzamento - ai sensi degli artt. 820-821 del Codice Civile - possono apporre cartelli recanti la dicitura "Proprietà privata. Raccolta riservata funghi e prodotti del sottobosco, ai sensi degli artt. 820-821 C.C.", posti ad un'altezza da terra non superiore a 3 m. e non inferiore a 1,5 m. e posti ad una distanza tale che da ogni cartello risultino visibili i due contigui.

Il proprietario, affittuario, coltivatore del fondo, possono vietare l'accesso nei propri appezzamenti, per garantirsi maggiormente nei confronti degli estranei, ai sensi dell'art. 841 del C.C.

Art. 5 - Aree destinate alla raccolta a fini economici.

La Provincia, su parere della Comunità Montana, della Comunità Collinare, sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta di proprietari, affittuari, coltivatori dei fondi o imprenditori agricoli a qualunque titolo, gestori in proprio dell'uso del bosco - compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive - ed i soci di cooperative agricolo-forestali, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'art. 841 del C.C., da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita, a fini economici, in deroga ai quantitativi fissati dalla vigente normativa.

Nelle aree di cui al precedente comma, restano valide le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 24/2007, per cui i raccoglitori devono essere muniti dell'apposita autorizzazione.

Art. 6

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia (L. 23.08.1993, n. 352 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni e L.R. 17.12.2007, n. 24 in vigore dal 17/6/2008).